



Il nuovo regolamento UE 2024/2619 che ridefinisce i residui di fosfiti nei prodotti alimentari

CONSULENZA IN PILLOLE

A CURA DI: DOTT. DAVIDE BENZI DOTT. DAVIDE MASSAROTTO E DOTT. ROBERTO CAPURRO



In breve

Il regolamento UE 2024/2619, entrato in vigore l'8 ottobre 2024, introduce modifiche significative alla normativa sui residui di fosfiti nei prodotti agroalimentari, aggiornando i limiti massimi di residui (LMR) per fosetil e altri composti. La definizione di residuo è stata riformulata, considerando solo l'acido fosfonico e i suoi sali, escludendo il fosetil. Questo cambiamento riflette la necessità di un trattamento congiunto di residui derivanti da diversi interventi agricoli, inclusi fertilizzanti e fitofarmaci. Gli LMR sono stati rivisti per diversi prodotti vegetali e animali, con alcune variazioni significative nei valori. Il regolamento entrerà in vigore il 29 aprile 2025, con ulteriori revisioni previste per il 2026 e 2029. L'impatto della normativa sarà monitorato, in particolare per i prodotti biologici e per le analisi di residui.

Il Reg. UE 2024/2619

Ancora un cambiamento significativo nella normativa che riguarda i residui di fosfiti nei prodotti agroalimentari.

Con il regolamento UE 2024/2619 dell'8 ottobre 2024 pubblicato su GU dell'Unione Europea del 9 ottobre 2024 la Commissione Europea, previo parere tecnico-scientifico dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare ("Autorità"), ha modificato i livelli massimi di residui (LMR) di fosetil, fosfonati di potassio e di fosfonato di disodio aggiornando gli Allegati II e III, parte A, del regolamento CE 396/2005 sui residui di prodotti fitosanitari su prodotti vegetali e animali.

Prima di procedere con l'adeguamento degli LMR l'Autorità è intervenuta modificando la definizione di residuo partendo dalle seguenti considerazioni:

- fosetil, fosfonati di potassio e fosfonato di disodio si degradano tutti in acido fosfonico pertanto si è ritenuto opportuno valutare congiuntamente i loro residui
- i fosfonati di potassio possono essere contenuti anche in altri prodotti largamente usati in agricoltura (fertilizzanti, corroboranti, concimi, ammendanti) e di conseguenza il livello massimo di residuo deve tenere in conto anche dell'apporto dato da interventi diversi dai trattamenti fitosanitari

Consideriamo inoltre che una produzione "naturale" di fosfonati, secondo quanto riportato da diversi studi, avviene anche grazie all'attività microbica tellurica nel ciclo del fosforo (articolo "Pesticide residue legislations challenge international trade of food and feed" su Cereal Technology 02/2020) ed anche questa ovviamente contribuisce al tenore di fosfonati presente nei prodotti coltivati.

Con queste premesse la nuova definizione di residuo diventa «acido fosfonico e suoi sali, espressi in acido fosfonico» in sostituzione di «Fosetil-Al (somma di fosetil, acido fosfonico e dei loro sali, espressa in fosetil)» e sono stati di conseguenza approvati nuovi LMR sulla base di tale definizione di residuo.

Questo ci porta a fare alcune considerazioni di fondo:

- il legislatore individua come molecola da normare solo l'acido fosfonico (e i suoi sali) e non più il fosetil-Al;
- sono stabiliti LMR per l'acido fosfonico, questo residuo può derivare sia da trattamenti con fitofarmaci a base di fosetil-Al ma, come esplicitamente riportato, anche da interventi con prodotti a base di fosfonati di potassio. Quindi non sembra importante per il legislatore individuare l'origine del residuo (fitofarmaci, concimi) perché entrambe contribuiscono al residuo di acido fosfonico.

Cosa prevede il nuovo regolamento per il fosetil?

- Nella nota a fondo pagina il legislatore dice chiaramente che “i residui di fosetil non dovrebbero essere presi in considerazione ...”;
- Inoltre, se fosse rilevato, al residuo di fosetil “... non si applica il valore di base pari a 0,01 mg/kg ...” come LMR per le molecole non normate in UE.

Come sono cambiati i residui?

L'Autorità ha ritenuto necessario rivedere tutti gli LMR in funzione della nuova definizione di residuo che esclude il fosetil e considera l'LMR solo del suo metabolita “acido fosfonico e i suoi sali”.

Inoltre ha ritenuto di mantenere il livello più basso di LMR vigente a 2 mg/kg adeguato a 1,5 mg/kg per conformarsi alla definizione riveduta di residuo (in pratica è stato sempli-

cemente applicato il fattore di conversione fosetil-Al / acido fosfonico): quindi diversi prodotti che avevano 2 mg/kg di LMR per il “fosetil-al come somma di fosetil, acido fosfonico e suoi sali” avranno con il nuovo regolamento un LMR di 1,5 mg/kg di “acido fosfonico e suoi sali”.

In ultimo gli LMR sono stati rivalutati anche partendo da diversi pareri scientifici dell'Autorità basati, per diverse categorie di prodotti vegetali o animali, su dati di monitoraggio o su dati di prove sperimentali sugli LMR e, ove questi dati non sono stati considerati sufficienti e attendibili, la Commissione si è riservata di riesaminare gli LMR a 2 anni dalla pubblicazione del regolamento, quindi entro il 9 ottobre 2026 (ad esempio per le patate, le mele, le pere, le arance, i pompelmi, l'ananas, ecc.), oppure a 5 anni dalla pubblicazione del regolamento, quindi entro il 9 ottobre 2029 (per molti prodotti quali l'esotico, i fichi, il sedano, finocchi dolci, fagioli, lenticchie, lupini, semi di oleaginose, spezie, ecc.).



In tabella si riporta un confronto degli LMR (attuale e futuro) su alcuni prodotti vegetali:

Prodotto	*Impiego ammesso?	LMR fosetil in vigore fino al 28-4-25	LMR acido fosforico in vigore dal 29-4-25	LMR aumentato (A) o diminuito (D)?
Pesche	no	50	60	A
Albicocche	no	2	60	A
Pomacee	si	150	70	D
Uva da tavola	sì	100	100	A
Uva da vino	sì	200	150	=
Nocciole	sì	1500	1000	D
Carote, sedani, finocchi	no	2	1,5	=
Cavoli a infiorescenza (broccolo, cavolfiore, altri cavoli a infiorescenza)	no	70	50	=
Cavoli a testa (cavolini di bruxelles, cavolo cappuccio, altri cavoli a testa)	no	10	2	D
Lattughe	si	300	200	D
Altre insalate e baby leaf	si	75	150	A
Riso	no	2	3	A
Tè	no	5	20	A
Altre infusioni di erbe (fiori)	no	500	20	D

* ammesso impiego di prodotti fitosanitari a base di fosetil-Al o fosfonati



Il panorama è piuttosto variegato dal momento che per alcuni prodotti si registra un abbassamento dell'LMR mentre per altri c'è un incremento considerando, probabilmente, anche l'impiego di prodotti a base di fosfonati di potassio.

Per quanto riguarda poi i prodotti da agricoltura biologica, dove il legislatore già in precedenza si era espresso sui residui di fosetil-acido fosforico-acido fosforoso, è sicuramente auspicabile che la normativa nazionale venga aggiornata tenendo conto di questa nuova visione degli LMR: seguiremo gli sviluppi.

Su quali matrici/prodotti saranno applicabili questi residui e da quando?

Le matrici/prodotti su cui si applicheranno sono tutte quelle codificate nell'Allegato I del regolamento 396/2005 ma con alcune distinzioni indicate nelle Note a fondo pagina sotto la voce "Acido fosfonico e suoi sali, espressi in acido fosfonico".

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GU ma si applica dal 29 aprile 2025; fino a questa data ai prodotti immessi sul mercato si applicano gli attuali LMR del regolamento 396/2005. Come già detto per alcuni prodotti è previsto anche un riesame dell'LMR previa raccolta di dati più significativi sulla residua-lità della molecola, iter che si può concludere entro il 9 ottobre 2026 o il 9 ottobre 2029.

Ricaduta sull'emissione dei rapporti di analisi

Indubbiamente il nuovo scenario avrà ricadute sui contenuti dei rapporti di prova; da parte nostra il laboratorio CADIR LAB SRL nelle prossime settimane valuterà come gestire il cambiamento di normativa e come comportarsi nell'espressione del giudizio di conformità.

Conclusioni


Senza dubbio è apprezzabile l'approccio del nuovo regolamento che considera il residuo come acido fosfonico e non più come fose-til-al, riducendo auspicabilmente i contenziosi legati ad un suo reale utilizzo o meno, e la revisione dei limiti tiene da conto anche i possibili utilizzi di mezzi tecnici che non sono trattamenti fitosanitari.

Si può affermare con soddisfazione che, dopo undici anni dalla raccomandazione del settembre 2013 da parte dello Standing Committee on the Food Chain and Animal Health, che evidenziava la necessità di rivedere la definizione del residuo di Fosetil (attualmente considerato come somma di Fosetil e acido fosforoso), il tema ha finalmente ricevuto l'attenzione necessaria. A tal riguardo, si rinvia alla comunicazione di Sata del 2016, Residui di Fosetil, Alluminio e Acido Fosforoso, che affrontava già questi aspetti.

Per alcuni prodotti ci sono stati incrementi di LMR (riso, albicocche, ecc.), per altri si è rimasti sostanzialmente in pari (carote, sedani, ecc.) ed infine in qualche caso si vede un più o meno marcato abbassamento dell'LMR (pomacee, cavoli a testa, fiori per tisane).

Bisogna vedere se tali LMR, nei casi in cui è previsto, saranno modificati tenendo conto dei dati che l'Autorità si aspetta di ricevere nei prossimi anni.

Sarà anche importante vedere come questa nuova normativa impatterà sulla gestione dei residui di acido fosforoso e fosetil per i prodotti in regime di agricoltura biologica. Ricordiamo che il DM n. 658304 del 22/12/22 rimane in vigore fino al 31/12/25 e esclude la certificazione BIO per prodotti con residui di Fosetil $\geq 0,01$ mg/Kg. Per maggiori info si rimanda alla comunicazione SATA-CADIR-LAB del 3 gennaio 2023.





La squadra di esperti
che ti accompagna oltre,
più avanti.

ALESSANDRIA

FERRARA

SAN BENEDETTO
DEI MARSI

FOGGIA

SCICLI

CONTATTI:

SATA SRL

Strada Alessandria 13
15044 - Quargneto (AL)
Tel. 0131 219925
info@satasrl.it
www.satasrl.it

Seguici su LinkedIn



SATA S.R.L.